GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 2 MAGGIO — NUM. 104

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* proprî della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, la proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Con decreto del 20 aprile 1890:

A commendatore:

Mazzi comm. avv. Latino, questore di P. S., collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreto del 24 aprile 1890:

A commendatore:

Alfieri comm. Cesare, maggior generale, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Con decreti del 13 aprile 1890:

A commendatore:

Cantoni cav. Carlo, professore ordinario di filosofia teoretica della R. Università di Pavia.

A cavaliere:

Caltabiano avv. Sebastiano, professore del Collegio Gallipoli in Giarre.

Bistolfi Leonardo, scultore.

Davari Stefano.

Mariani Annibale.

Paysio prof. Ignazio, preside del R. Liceo di Lucera.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 17 aprile 1890:

A commendatore:

Magenta cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

A cavaliere:

Eula Adriano, presidente di Tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Ferranti Medardo, pretore, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina:

Con decreti del 20 aprile 1890:

A grand'uffiziale:

Piola comm. Vincenzo, capitano di porto, ispettore, collocato a riposo.

A commendatore:

Galli cav. Fausto, capitano di porto di 1ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro:

Con decreto del 20 aprile 1890:

Ad uffiziale:

Campari cav. Giovanni, segretario di Ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di Finanza, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di lire 10,000, da portarsi in aumento al cap. n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno pel 1889-90.*

SIRE,

Le riforme amministrative introdotte colla nuova legge comunale e provinciale dimostrarono necessario un aumento nel personale di 1ª e 2ª categoria assegnata alle prefetture ed uffici dipendenti.

Per provvedere alle esigenze del servizio, senza accrescere il numero degli impiegati, fu indispensabile affidare ad alcuni di essi attribuzioni speciali superiori a quelle del loro grado, ed ordinare lavori in via straordinaria e d'urgenza.

Dovendosi ora compensare siffatte prestazioni eccezionali di servizio, il Consiglio dei ministri convenne di portare l'aumento di lire 10,000, al capitolo n. 23 « *Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatura* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario in corso, prelevando la somma stessa dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A tale effetto mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione in parola.

Il Numero **6810** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,689,932, 93, rimane disponibile la somma di lire 310,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 34ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 23 « Amministrazione provinciale — Gratificazioni e spese di estatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro del Tesoro nell'udienza del 17 aprile 1890, sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 25,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno pel 1889-90.*

SIRE!

Nel corrente esercizio finanziario si manifestarono molteplici spese straordinarie a carico del capitolo n. 63 « Sicurezza pubblica — Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; e specialmente per urgenti lavori di riparazioni ai locali occupati dalla questura di S. Marcello e dalla scuola allievi-guardie di Roma, per cui lo stanziamento di lire 87,200 approvato pel medesimo risulta affatto insufficiente a sopperire alle esigenze del servizio sino al termine dell'esercizio.

Al fine di provvedere alla bisogna il Consiglio de' Ministri deliberò di valersi della facoltà concessa dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, e provvedere ad una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 25,000, da portarsi in aumento al capitolo surriferito.

Al quale effetto il riferente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **6811** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,699,932,93, rimane disponibile la somma di L. 300,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di lire venticinquemila (L. 25,000) da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per lo esercizio medesimo al capitolo n. 63 « Sicurezza pubblica — Manutenzione dei locali e del mobilio ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 17 aprile 1890, del Ministro del Tesoro sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 10,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento al cap. n. 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio 1889-90.*

SIRE!

La totale erogazione del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno pel corrente esercizio 1889-90 al capitolo n. 100 « *Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici* » in lire 150,000 avrebbe escluso da un soccorso, per quanto tenue, patriotti vecchi ed inabili al lavoro, e famiglie di morti per la causa nazionale, o ridotte in povertà dalle persecuzioni politiche.

Per non lasciare pertanto insoddisfatte parecchie domande meritevoli di considerazione, il Consiglio dei ministri deliberò di prelevare dal fondo di riserva per le *spese impreviste* la somma di lire 10,000 per aggiungerla allo stanziamento su ricordato.

Il riferente quindi si onora sottoporre alla firma della M. V. lo schema del decreto che autorizza la prelevazione medesima.

Il Numero **6812** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,724,932, 93, rimane disponibile la somma di L. 275,067,07;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 100 « Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza presentata dal cav. Ettore Ponti, nella qualità di Presidente dell'Amministrazione dell'Asilo Infantile Eligio Ponti di Biumo Superiore, frazione del Comune di Varese, diretta a conseguire:

1° la accettazione del legato a favore del Pio Istituto disposto dal fu cav. dott. Ponti Andrea.

2ª la erezione in Ente Morale e la approvazione dello Statuto organico dell'Asilo stesso;

Visto il testamento segreto del cav. dott. Andrea Ponti 14 maggio 1888 e codicillo 12 luglio 1888, nei rogiti del notaio Antonio Lazzati di Milano, da cui risulta che il legato a favore del detto Asilo comprende il terreno e fabbricato mobiliato in cui attualmente ha sede l'Asilo Infantile, dal testatore stesso fondato, oltre ad una rendita annua di lire 6000;

Visto lo Statuto organico dell'Asilo in data 31 ottobre 1889 e composto di numero 15 articoli;

Viste le decisioni della Giunta provinciale amministrativa di Milano 27 febbraio e 27 marzo 1890;

Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo Infantile Eligio Ponti di Biumo Superiore (Varese) è eretto in Ente morale, ed è autorizzato ad accettare il legato del fu cav. dott. Andrea Ponti.

È approvato il relativo Statuto organico dianzi cennato, il quale sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio comunale di Carpineto Romano per la inversione della metà del capitale del lo-

cale Monte frumentario in ettolitri 315 grano, all'oggetto di instituire col relativo prezzo un Monte di pietà;

Visto lo statuto organico del Monte stesso, presentato alla Nostra approvazione dalla Giunta municipale di Carpineto Romano;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituito in Carpineto Romano un Monte di pietà, mediante l'inversione di una metà del patrimonio del locale Monte frumentario.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del nuovo Istituto in data 29 novembre 1889, composto di ventitre articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Palermo, col quale, di conformità al parere manifestato da quella Giunta provinciale amministrativa, propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario in Corleone in causa di irregolarità ed abusi accertati da una inchiesta;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario in Corleone è sciolta, e la temporanea gestione della stessa sarà affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal Prefetto, con incarico di riordinare l'Amministrazione entro breve termine.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Istruzione Pubblica:*

Con RR. decreti 23, 27 febbraio, 13, 20, 23, 27 e 30 marzo 1890:

Querci Profimo, 1° copista dell'Accademia della Crusca, nominato commesso ivi.

Borgiotti Alberto, 2° id. id. id., nominato 1° copista id.

Alessandri Pilade, nominato 2° copista id.

Orsi dott. Paolo, approvata la sua elezione a socio effettivo della Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna.

Borsari Luigi, approvata la sua elezione a socio corrispondente della R. Deputazione di storia patria nelle provincie Modenesi.

Celani Enrico, id. id. id.

Gandini Luigi Alberto, id. id. id.

Reggiani ing. Alfonso, id. id. id.

Vandelli dott. prof. Giuseppe, id. id. id.

Rezasco comm. Giulio, id. la sua nomina a socio corrispondente della R. Accademia della Crusca in Firenze.

Marconi cav. prof. Francesco, id. id. id.

Franchetti cav. prof. Augusto, id. id. id.

Di Giovanni prof. Vincenzo, id. id. id.

Bernacchi cav. Claudio, già professore di disegno d'ordine nell'Accademia di Belle Arti di Milano, collocato a riposo sulla sua domanda.

Mauro cav. dott. Francesco, professore ordinario di chimica docimastica nella R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Napoli nominato direttore della Scuola predetta.

Ferrari Luigi, insegnante di filosofia nel Liceo di Fermo, promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Mannati nob. Filippo, nominato consigliere membro del Consiglio di vigilanza del collegio reale delle fanciulle in Milano.

Bianchi cav. Ferdinando, professore ordinario di diritto civile nella R. Università di Siena, trasferito a quella di Genova.

Cifaldi avv. Luigi, nominato commissario governativo presso il Collegio della Visitazione in S. Giorgio La Montagna.

Caputo can. Pasquale, nominato ispettore pei monumenti e per gli scavi di antichità del circondario di Sant'Angelo dei Lombardi.

Fornario dott. Giuseppe, approvata la sua elezione a socio onorario della R. Accademia Medico-chirurgica di Napoli.

Salvia dott. Edoardo, id id. id.

Bongi Salvatore, approvata la sua nomina a vice-presidente della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti.

Villari Pasquale, approvata la sua elezione a socio nazionale non residente della R. Accademia delle Scienze di Torino.

Böhtlingk dott. Ottone di Jena, id. id. id. a socio straniero dell'Accademia predetta.

Bersezio comm. Vittorio, dimissionario dall'ufficio di membro della Commissione permanente per l'arte musicale-drammatica (sezione drammatica).

Calvi comm. Pietro, id. id id. id. id. id.

Veniali cav. Giacomo, rinuncia all'ufficio di delegato governativo della Giunta amministrativa del Collegio « Regina Margherita » per le orfane degli insegnanti elementari in Anagni.

Tabarrini comm. Marco, senatore del Regno, è chiamato all'ufficio di delegato governativo della predetta Giunta.

Cristiani cav Ferdinando, preside del Liceo e rettore del Convitto Nazionale di Lucera, collocato a riposo sulla sua domanda e per infermità.

MINISTERO DELLA GUERRA

Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria — 22 aprile.

Per la esatta applicazione della legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), il Ministero crede opportuno di avvertire che i sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, dei quali è cenno alla lettera *a)* della legge predetta, devono compire sotto le armi, come sottotenenti di complemento, la loro ferma, qualunque ne sia la durata.

Ciò non toglie però che resti in facoltà del Ministero, quando lo creda opportuno, di mandare i detti ufficiali in congedo illimitato, per anticipazione, anche con la classe rispettiva, ma in questo caso esso riservasi di emanare volta per volta speciali disposizioni.

Sia che trattisi di licenziamento per fine di ferma o di licenziamento per anticipazione, in nessun caso i predetti ufficiali potranno essere dai corpi mandati in congedo illimitato se prima non abbiano prestato i tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento, prescritti dalla legge.

Avvertesi inoltre che gli allievi ufficiali arrolati dopo la promulgazione della legge 25 gennaio 1888 non dovranno, appena compiti i sei mesi di servizio effettivo nel grado di sergente, essere mandati in licenza illimitata, analogamente a quanto è stabilito per gli allievi ufficiali arruolati anteriormente alla detta legge, ma saranno invece trattenuti in servizio sotto le armi in attesa della loro nomina a sottotenente di complemento; avvenuta la quale sarà ad essi, come a tutti gli altri, concessa una licenza ordinaria di giorni 20, computabile nel servizio di ufficiale.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I. — Sezione II

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata fatta a Torino il 28 febbraio 1890 ed ivi registrata il 18 del successivo mese di marzo al vol. 26 n. 8323, atti privati, il signor *Abzug Domenico* di Torino ha ceduto e trasferito alla *Ditta Lusnardi e Falco* pure di Torino tutti i diritti che gli spettano sulla privativa industriale rilasciatagli con attestato 17 gennaio 1890, vol. 52, n. 296, della durata di un anno, a partire dal 31 dicembre 1889, per il trovato designato col titolo: « Manometro controllo a massima pressione e totalizzatore, sistema Abzug ».

Il relativo atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Torino il 31 marzo 1890, e venne registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al n. 982 per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 28 aprile 1890.

Il Direttore: G. Fadiga.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 926341, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 5820 annue, al nome di Franchetti *Luisa* di Augusto, nubile, domiciliata in Firenze, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Franchetti *Lia-Celestina* Luisa, di Augusto, nubile, domiciliata in Firenze, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 394117 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 47607 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 85, al nome di Abela Gaetana fu Pasquale, domiciliata in Siracusa, nubile, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date da richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Abela Pasquala, nubile, fu Pasquale, domiciliata in Siracusa, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1890

Il Direttore Generale: Novelli.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Bellizia Vincenzo Nicola fu Prospero ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 76 d'ordine, e n. 10539 di posizione rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Potenza il 29 gennaio 1890 per la presentazione del certificato nominativo 5 per cento n. 663442 dell'annua rendita di lire 900, con godimento dal 1° gennaio 1890, intestata a De Cunto Giovanni fu Antonio, domiciliato in Viggiano (Potenza) ed annotata d'ipoteca per le cauzioni dovute — 1° da Bellizia Vincenzo Nicola fu Prospero nella sua qualità di esattore delle Imposte dirette del comune di Viggiano in provincia di Potenza, pel quinquennio 1883-1887 — 2° da Labanca Valentino di Gabriele quale esattore delle imposte dirette del Consorzio di Palazzo San Gervasio e Montemilone, pel quinquennio 1888-1892, chiedendone la traslazione a suo favore fermo rimanendo le due ipoteche.

A termini dell'art. 334 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Bellizia Vincenzo Nicola fu Prospero, il titolo di rendita creato in forza della chiesta operazione senza restituzione della ricevuta smarrita.

Roma, 7 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Esami di ammissione ai posti di volontario nell'amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Nei giorni 20 e seguenti del prossimo mese di ottobre avranno luogo presso le Intendenze qui sotto indicate gli esami per l'ammissione ai posti di volontario nell'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Gli esami saranno dati in scritto ed a voce.

Nell'esame scritto gli aspiranti dovranno risolvere:

Un quesito di diritto o di procedura civile;

Un quesito sui primi elementi di Economia politica o di statistica;

Un problema di aritmetica.

Nell'esame a voce dovranno rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che gli aspiranti devono avere acquistate nel corso dei loro studi.

Gli aspiranti agli esami suddetti dovranno presentare, non più tardi del giorno 15 agosto p. v. all'Intendenza di Finanza della Provincia di loro domicilio:

a) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da una lira e da essi firmata;

b) L'atto di nascità dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età.

c) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono *italiani* ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

d) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del Tribunale correzionale da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'articolo 18 del Regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Tali certificati debbono essere di data non anteriore di un mese da quella della domanda;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica colla firma del medico legalizzata dal sindaco locale;

f) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi propri di sostentamento durante il tempo di volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età o manchino di mezzi propri, una obbligazione del Padre, del Tutore o di altra persona di procurarglieli. Questi documenti dovranno essere vidimati dal sindaco locale per la legalità della firma e per accertare la verità dell'esposto o rispettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

g) Il diploma di Laurea in legge, ovvero un certificato emesso da una Università del Regno o dalla competente autorità scolastica da cui risulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato d'avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero a sensi dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1870, nel quale caso occorre inoltre la produzione del diploma di licenza liceale e *la dichiarazione* dell'Intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte da precedente articolo 3 del decreto stesso.

Si avverte: *a*) che i volontari demaniali, nei casi previsti dal R. decreto del 28 aprile 1887, n. 4498, possono essere nominati vicesegretari amministrativi e di ragioneria di ultima classe nelle Intendenze di finanza; *b*) e che giusta il R. decreto 16 luglio 1884, n. 2623, ai volontari demaniali, idonei alle reggenze di uffizi del Registro e demanio, viene assegnata, secondo l'ordine di classificazione e nei limiti del fondo stanziato in bilancio, un'indennità mensile di lire cinquanta.

Roma, 2 aprile 1890.

Il Direttore Generale
TESIO.

Elenco delle Intendenze di finanza presso le quali avranno luogo gli esami.

1. Bari, per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.
2. Bologna, per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia.
3. Cagliari, per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. Firenze, per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena.
5. Milano, per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
6. Napoli, per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Potenza e Salerno.
7. Palermo, per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
8. Roma, per le provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Macerata, Perugia e Roma.
9. Torino, per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
10. Venezia, per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Esami dei volontari demaniali per il passaggio ad impiego retribuito e degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO
E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Visti i Reali decreti 10 aprile 1870, n. 5646 e 23 dicembre 1876, n. 3559,

Determina:

Nei giorni 10 e seguenti del mese di novembre 1890 avranno luogo, presso le Intendenze designate nell'elenco annesso al presente decreto, gli esami per il passaggio ad impiego retribuito dei volontari demaniali nominati a tutto il 1° gennaio 1889 e quelli degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

Gli esami consisteranno nella risoluzione scritta di appositi temi sulle materie seguenti:

A) Legge di registro — Tasse contrattuali;

B) Id. Tasse di successione;

C) Id. Tasse giudiziali;

D) Legge sulle tasse di bollo;

E) Legge sulle tasse di negoziazione, o sulle tasse di manomorta, o su quelle ipotecarie, o sulle società ed assicurazioni, ovvero sulle concessioni governative;

F) Questioni di demanio o quesiti legali relativi;

G) Manutenzione degli uffizi contabili demaniali;

H) Leggi e regolamenti concernenti l'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e la contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti agli esami per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente dovranno altresì risolvere un tema sui propri rudimenti del diritto e della procedura civile.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere scritte sopra carta bollata da una lira, ed essere presentate non più tardi del 31 luglio p. v. all'Intendenza di finanza della provincia alla quale appartengono gli aspiranti, corredate dai seguenti documenti.

Per i volontari demaniali:

a) Decreto di nomina a volontario demaniale;

b) Certificato dell'Intendenza comprovante che il candidato durante il suo tirocinio ha dato prove di subordinazione, di intelligenza e di solerzia nell'adempimento dei suoi doveri;

c) Prova di avere prestata la malleveria prescritta dall'art. 35 del R. decreto 17 luglio 1862, n. 760.

Per gli aspiranti alla carriera di commesso gerente:

a) Atto di nascita dal quale consti che l'aspirante ha raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Certificato di cittadinanza italiana e certificati di buona condotta rilasciati dal sindaco, di data non anteriore ad un un mese;

c) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria del luogo

di nascita, parimenti di data non anteriore ad un mese da quella della domanda;

d) Certificato medico di sana costituzione fisica, colla firma del medico legalizzata dal sindaco locale;

e) Attestato originale di licenza del ginnasio superiore conseguita in uno dei ginnasi governativi o pareggiati.

In luogo di questo attestato non sono ammessi titoli equipollenti di qualsiasi specie.

Roma, 2 aprile 1890.

Il Direttore Generale
TESIO.

Elenco delle Intendenze di Finanza presso le quali avranno luogo gli esami.

1. Bari, per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.
2. Bologna, per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia.
3. Cagliari, per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. Firenze, per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena.
5. Milano, per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
6. Napoli, per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso Caserta, Napoli, Potenza e Salerno.
7. Palermo, per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
8. Roma, per le provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Macerata, Perugia e Roma.
9. Torino, per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
10. Venezia, per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza. 2

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso a premi fra i produttori di uva passa.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Volendo contribuire con la maggiore efficacia possibile a migliorare in Italia l'industria relativa all'essicamento dell'uva;

Secondo la proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Determina:

Art. 1. E' aperto un concorso a premi tra i produttori di uva passa da tenersi in Portici presso quella scuola superiore d'agricoltura dal 15 al 28 febbraio 1891.

Art. 2. I premi stabiliti per questo concorso sono:

due medaglie d'argento con lire 300 ciascuna;

quattro medaglie di bronzo con lire 150 ciascuna.

Art. 3. Possono aspirare ai premi coloro che con documenti dimostrino di aver preparato nell'autunno 1890 non meno di tre quintali di uva passa.

Art. 4. L'uva presentata al concorso dovrà non solo essere pregevole per buona essicazione, ma anche appartenere a varietà adatte allo essiccamento.

Nel conferimento dei premi sarà tenuto conto anche dei mezzi di imballaggio.

Art. 5. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere fatte pervenire, entro il 31 dicembre 1890, al direttore della regia scuola superiore d'agricoltura di Portici, accompagnate, oltrechè dai documenti di cui all'articolo 3, anche da una breve monografia sul metodo adoperato per l'essicamento.

In questa monografia dovranno indicarsi anche la varietà a la provenienza dell'uva essicata.

Art. 6. Entro il 10 febbraio 1891 dovrà dai concorrenti essere inviato al direttore della regia scuola superiore d'agricoltura in Portici un campione, non inferiore a 10 chilogrammi, di ognuna delle varietà dell'uva, che intendono presentare al concorso.

Art. 7. Una apposita Commissione nominata da questo Ministero procederà alla aggiudicazione dei premi.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1890.

Il Ministro
L. MICELI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal R decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso alle seguenti cattedre universitarie:

Per professore ordinario:

Cagliari — Anatomia umana normale.
Genova — Anatomia umana normale.
Macerata — Diritto civile.
Parma — Diritto romano.
Siena — Anatomia patologica.

Per professore straordinario

Macerata — Istituzioni di Diritto romano.
Macerata — Diritto internazionale.
Padova — Economia politica.
Palermo — Letteratura latina.
Palermo — Letteratura greca.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 luglio 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 22 marzo 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
5 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 620, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di clinica medica generale, vacante nella R. Università di Palermo.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 16 agosto 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque esemplari, per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 9 aprile 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
5 G. FERRANDO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1° maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 1[illegible]

Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . = 60
Vento a mezzodì . . . . . Sud debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo = 16°, 8, / minimo = 10°, 8,
Pioggia in 24 ore: mm. 4,1.

1° maggio 1890.

Alta pressione Mar Bianco 774; minima Golfo Biscaglia 756. Italia estremo Sudest 761; Riviera ponente 758.

Italia 24 ore: barometro generalmente diminuito; pioggie Nord centro, Sardegna qua là Sicilia. Temperatura diminuita Nord e costa tirrenica, aumentata altrove. Stamane cielo piovoso Nord, coperto altrove. Venti primo quadrante moderati Nord, meridionali altrove Tirreno mosso od agitato.

Probabilità: venti deboli intorno levante al Nord, cielo coperto piovoso al Nordovest, nuvoloso centro; nuvoloso sereno Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 1 maggio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CELESIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE rammenta che ieri fu lasciata in sospeso la discussione degli articoli 28 e 35.

Apre la discussione sull'art. 28 del tenore seguente:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non sieno nominativi dovranno essere depositati nella tesoreria provinciale.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

MAIORANA-CALATABIANO svolge con maggior ampiezza gli argomenti ai quali accennò ieri; esamina le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore e non le trova rassicuranti di fronte alle ipotesi più probabili circa l'esito dei titoli redimibili e sorteggiabili.

Mancano le garanzie di un guadagno all'epoca del rimborso: si tratta insomma di un impiego aleatorio non consigliabile agli enti morali ai quali la legge non deve permettere dei giuochi anche perchè non hanno il mezzo di approfittare dei momenti opportuni per comprare e per vendere.

Fa notare anche i pericoli che possono derivare dalla eventualità di un cattivo od inabile amministratore.

Vorrebbe che nel sistema economico e finanziario della legislazione italiana si prescindesse dalle garanzie per parte dello Stato di titoli che esso stesso non emette.

Insiste perchè dall'articolo sieno eliminate le parole « o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

COSTA, relatore, considera le opere pie come minorenni e questi non hanno obbligo di impiegare i loro capitali nei titoli dello Stato.

La questione va appunto posta sotto questo aspetto giuridico ed amministrativo.

Dimostra che lo Stato e gli istituti pubblici di beneficenza hanno interesse di fare gli impieghi di cui è parola nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

Questo d'altronde, non impone di fare impieghi in titoli garantiti dallo Stato; lascia una facoltà, il cui esercizio è subordinato al senno degli amministratori, controllato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Oppone alcune considerazioni a quelle fatte dall'onorevole Lampertico.

LAMPERTICO ringrazia, lieto della redazione dell'art. 28.

RIBERI ritira il suo emendamento.

MAJORANA-CALATABIANO amerebbe che i diversi paragrafi dell'art. 28 fossero votati per divisione e che il ministro dell'interno esprimesse la sua opinione circa le osservazioni fatte dall'oratore.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che già le parole « titoli dello Stato » comprendevano tutti i titoli a debito dello Stato, come le obbligazioni ferroviarie, le tiberine, ecc.

Questo concetto fu insieme chiarito ed allargato dall'Ufficio centrale.

Comprende che i titoli dello Stato non iscritti sul gran libro e quelli soltanto garantiti dallo Stato corrono un'alea.

Osserva però che l'investimento in titoli inscritti sul gran libro non ha che un vantaggio, l'immobilità; ma gli altri titoli, se rendono necessario un reimpiego, presentano un guadagno, senza alterazione di interessi.

L'alea cui si accennò esiste nei titoli garantiti dallo Stato: questi però si riducono alle obbligazioni per Roma e a quelle per Napoli, e in essi lo Stato è interessato molto da vicino.

Individualmente preferirebbe pei corpi morali i titoli nominativi; ma visto che si accettarono quelli al portatore, egli si acconcia volentieri all'emendamento dell'Ufficio centrale.

MAJORANA-CALATABIANO accenna, sotto l'aspetto economico, alla condizione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, non iscritti sul gran libro del debito pubblico.

PRESIDENTE pone ai voti per divisione i vari commi dell'art. 28 che sono tutti approvati.

Così che l'articolo, in seguito ad alcune varianti introdottevi dall'Ufficio centrale, viene complessivamente approvato nei seguenti termini:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato.

Ove i titoli non siano nominativi dovranno essere depositati siccome verrà indicato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego

Si ripiglia la discussione dell'art. 35 che rimase anch'esso sospeso al termine della seduta di ieri e del quale fu ieri riferito anche il testo.

RIBERI ritira il suo emendamento proposto ieri all'alinea *d*).

PUCCIONI chiede all'ufficio centrale di aggiungere alla lettera *e*) che il proscioglimento del deposito sia soggetto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

COSTA, relatore, accetta l'emendamento proposto ieri dall'onorevole Puccioni consistente nello aggiungere al comma *f*) le parole « e la liquidazione delle pensioni ».

Quanto alla domanda fatta oggi, risponde che l'art. 35 comprende già implicitamente ciò che l'onorevole Puccioni vorrebbe si dicesse.

Propone inoltre che all'art. 35 si aggiunga un capoverso del tenore seguente:

« Quando i lasciti o doni riguardano beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5000, l'autorizzazione prevista dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto ».

AURITI fa notare la importanza del comma c) quale fu emendato dall'ufficio centrale. Accenna al modo con cui questo punto è regolato dalla legge vigente e dalle disposizioni del codice civile.

Dimostra come vi fosse una grave controversia per sapere se dovevano prevalere le norme della legge speciale o quelle del codice civile.

Spiega l'indirizzo assunto dalla giurisprudenza.

E' lieto che il comma c) abbia risolta la questione giustamente.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 35, che viene approvato nei termini proposti dall'ufficio centrale coll'emendamento Puccioni e l'aggiunta proposta dal relatore.

Pone poi ai voti gli articoli da 36 a 42 inclusivo, che sono approvati senza discussione nei termini seguenti:

Art. 36.

Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l' ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 38.

La Giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 39.

La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che crederà necessarie al suo controllo.

Art. 40.

Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela sarà pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 41.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 35, lettera *b*, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri e degli esattori, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della Giunta provinciale amministrativa nelle altre materie di che nello stesso art. 35, quando non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, è aperta la via al ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell' art. 24 della legge 2 giugno 1889, n 6166 (serie 3ª).

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, all'art. 42 chiede si conservi il comma secondo dell'art. 41 del progetto ministeriale.

COSTA, relatore, a nome dell'Ufficio centrale, accetta.

L'articolo è quindi approvato nel testo seguente:

Art. 42.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa saranno esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e dei decreti del ministro è dato ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di coteste attribuzioni il ministro dell'interno potrà far delegazione ai prefetti.

In seguito allo svolgimento di un emendamento proposto dal senatore Gadda e ad osservazioni del relatore e del ministro dell'interno, l'art 43 è approvato nel testo seguente:

Art 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto avrà lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Sono pure approvati gli articoli 44 e 45 seguenti:

Art. 44.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 38, se ne riferisce al ministro dell'interno, che provvede a norma della propria competenza.

Art. 45.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, ne sarà provocato lo scioglimento con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 46 seguente:

Art. 46.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale nominerà la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

GRIFFINI ritira un emendamento che aveva proposto a questo articolo

DI SAMBUY teme che l'ultimo comma dell'art. 46 sia una fonte di arbitrii nelle parole « contro chi di ragione ».

COSTA, relatore, osserva che l'art. 1151 del Codice civile toglie i pericoli di arbitrio, tanto più che altri articoli del progetto disciplinano la responsabilità e fissano le competenze giudiziarie.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli 47 e 48 che sono approvati senza discussione.

Art. 47.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, potrà, nei casi contemplati dall'art 45, udite le Giunte provinciali e il Consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assumerà la gestione temporanea; per non più di sei mesi se l'istituzione interessi una sola provincia, e per non più di un anno se interessi le provincie o i comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salve le rivalse verso chi di diritto.

Art. 48.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

Art. 49.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio dalla legge o dal regolamento, l'autorità politica potrà ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori si provvederà ai termini degli articoli 29 e 30.

PRESIDENTE, pone in discussione l'art. 50 così espresso:

Art. 50.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio comunale, e del Consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del Consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione dovrà dimostrarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

DI SAMBUY sull'art. 50 non è tranquillizzato dalle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

Gli sembra che il legislatore, con questo articolo, dimostrerebbe di non aver coscienza di ciò che è la carità pubblica.

L'articolo è incerto, pericoloso: cita l'esempio dell'ospizio del Cottolengo di Torino.

Non fa proposte, ma chiede si sospenda la discussione di questo articolo per modificarlo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, l'art. 50 non esclude che, per mezzo di sottoscrizioni volontarie e per altri mezzi analoghi, possano costituirsi opere di beneficenza; la quale costituzione è espressamente ammessa dall'art. 25.

Ma pure trattandosi di opere da fondare con tali mezzi, è impossibile di privare il Governo di un certo diritto di indagine, per corrispondenza dei diritti civili di cui un'opera pia viene dalla legge investita E' questione di semplice prudenza.

Quando il Governo trovi le garanzie sufficienti per la costituzione dell'opere pie del genere di quelle indicate dal senatore Di Sambuy, esso non mancherà certo di autorizzarle, infuori di ogni arbitrio. Ma una certa larghezza bisogna che gli sia indispensabilmente lasciata.

PUCCIONI crede che ogni divergenza sarebbe rimossa se nel contesto della seconda parte dell'articolo, alla parola «dimostrarsi» si sostituisca la parola «indicarsi».

FERRARIS osserva che vi sono istituti che furono assoggettati a tutte le prescrizioni della legge attuale, ma che sono nella impossibilità di presentare un bilancio, perchè si affidano, come si dice, alla provvidenza divina.

Cita un decreto del 1869 che esonerò un istituto dall'osservanza dell'art. 25 perchè appunto non lo può osservare.

Quindi ritiene che le discussioni che si sono fatte, non perturberanno l'andamento di questo istituto.

DI SAMBUY non insiste più nella sospensiva e si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute dal presidente del Consiglio.

COSTA, relatore, accetta la sostituzione della parola «indicarsi» alla parola «dimostrarsi»

Osserva che l'art. 59 coordinato col 50 soddisfa ai desideri degli onorevoli Ferraris e di Sambuy.

Quanto ai ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano l'erezione in corpo morale e l'accettazione di lasciti o doni, osserva all'on. Lampertico che il ricorso, secondo il diritto comune, dovrebbe farsi alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Ma siccome la questione è di merito, propone l'aggiunta all'art. 50 del seguente capoverso.

«Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito a norma dell'art. 25 del giugno 1889, n. 1166, serie 3ª.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 50 con aggiunto questo ultimo capoverso e colla sostituzione, nel secondo alinea, della parola «indicarsi» alla parola «dimostrarsi».

L'art. così emendato è approvato.

Approvansi poi senza modificazioni gli articoli 51 e 52 seguenti:

Art. 51.

L'autorità politica del circondario può sospendere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione fattane ai termini del capoverso dell'art. 33, la esecuzione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che reputi contrarie alla legge.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può annullarle entro quindici giorni dalla data della sospensione.

Trascorsi questi termini senza che la sospensione o l'annullamento abbiano avuto luogo, la deliberazione diviene esecutoria, salve le nullità di diritto.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni prese d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Art. 52.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 53 del seguente tenore:

Art. 53.

Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Dovranno pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per le elemosine che servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

GADDA accetta il concetto della riforma; ma nell'attuarlo bisogna tener conto del carattere speciale delle istituzioni di beneficenza.

Vorrebbe che le autorità provinciali e non il ministro avessero la direzione del procedimento di riforma.

Ciò per rispettare le varie esigenze locali.

Non si deve temere che i corpi locali per apatia, per viziose consuetudini locali, si astengano dal propugnare le riforme, perchè v'è il correttivo della pubblica opinione, e il controllo della Giunta provinciale amministrativa.

Neppure si devono temere riforme insensate e strane, perchè il Governo è quello che emana poi il decreto di riforma.

Occorrono riforme, ma savie e lente, piuttostochè affrettate.

L'iniziativa del Ministero dà alle riforme un pericoloso carattere politico, mentre esse devono ispirarsi al bene dei poveri.

L'iniziativa del Ministero, se uguale dappertutto, sarà difforme dai vari bisogni locali; se sarà diversa, darà luogo a sospetti di parzialità.

Attende, per fare proposte, le dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale.

COSTA, relatore, nota che l'Ufficio centrale si sforzò di cercare la possibilità di istituire un'azione governativa nelle singole provincie, coordinata ad un unico fine.

La difficoltà nasce dal principio che gli enti morali sono costituiti per decreto reale Nasce poi dal fatto che la giunta provinciale amministrativa non è un ente che amministri e quindi non può, senza snaturarsi, prendere l'iniziativa di riforme.

L'on. Gadda accennò ai pericoli dell'iniziativa ministeriale. L'oratore ritiene che le riforme non devono avere carattere di partito politico, ma il ministro rappresenta il potere esecutivo e quindi l'iniziativa non gli si poteva togliere.

Per serbargliela senza che presentasse pericoli, l'Ufficio centrale ricorse ad altre garanzie: importantissima, fra le altre, quella conte-

nuta dall'art 69 del progetto dell'Ufficio centrale. Così tutti i pericoli cui accennò l'on Gadda sono eliminati

Al centro si adotteranno provvedimenti difformi, ma ispirati agli stessi criteri; così si rispettano le esigenze locali e non s'incorre nell'accusa di parzialità.

GADDA vede che tra lui e l'Ufficio centrale ed il Governo esiste tale divergenza da non potersi sperare che essa venga per adesso composta

In teoria le due opinioni consuonano; nella pratica però la diversità della loro applicazione sarebbe considerevole. Ma considerato che l'Ufficio centrale ed il ministro ritengono che se ne possa, almeno per ora, prescindere, non presenta alcun emendamento.

PRESIDENTE da la parola al senatore Vitelleschi per lo svolgimento di vari emendamenti da lui proposti agli articoli 53, 54, 55, 56 e 59, i quali sono l'un l'altro connessi e così concepiti:

All'art. 58. Possono essere concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere quando la rilevanza del loro patrimonio non richieda una separata amministrazione.

Art. 54. Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore alle cinquecento lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione

Art. 55. Sopprimere il secondo comma.

Art. 56. Anche di altre istituzioni di beneficenza oltre quelle delle quali è menzione nei precedenti articoli potrà essere proposto il concentramento quando gravi ragioni di convenienza e di utilità pubblica lo richiedano.

Art. 59. Soppresso.

VITELLESCHI. Gli articoli 53 e seguenti sono quelli che gli paiono violare per sistema la volontà dei testatori, e che suscitano nel paese le più legittime e gravi apprensioni.

Ricorda alcune idee già svolte nella discussione generale.

Conseguenza pessima del progetto è porre in stato di liquidazione, in un solo momento, un enorme numero d'istituzioni: invece i suoi emendamenti regolano il concentramento per modo da non turbare troppo gravemente tanti interessi.

VILLARI si oppone con dolore agli emendamenti dell'onorevole Vitelleschi, dotto per teoria e per pratica in materia di pubblica beneficenza

Gli emendamenti dicono troppo se l'onorevole Vitelleschi accetta i concetti del progetto; troppo poco se li respinge.

La concentrazione, se è utile e necessaria, va fatta coi criteri accolti dall'ufficio centrale. Circa l'utilità della concentrazione, l'oratore ritiene che essa vada fatta subito.

L'ufficio centrale partì dall'idea che la beneficenza moderna deve essere il lavoro e la educazione, non l'elemosina che era la forma della beneficenza del medio evo. L'accattonaggio così diventava una professione, alimentava la miseria.

Crede che al servo della gleba si poteva far limosina senza pericolo, non così all'uomo moderno di cui bisogna stimolare la previdenza e l'attività.

Questi concetti furono dimostrati da una colossale esperienza. La tassa dei poveri in Inghilterra da 3 scellini andò a 15; risultò che taluni erano soccorsi da 5 a 6 parrocchie, che alcuni pagavano per tassa metà delle loro entrate, che taluni offersero ai poveri le loro terre per esimersi dalla tassa e i poveri le rifiutarono; che il 30 per cento dei soccorsi andava sciupato nelle bettole.

Adduce, in suo favore, l'esempio dell'istituto Incontri di Firenze.

Nei luoghi in cui fu fatta la concentrazione di tutte le opere pie elemosiniere questa diede ottimi frutti. Così accadde a Bologna ai tempi del dittatore Farini.

Il voto dei più esperti in tema di beneficenza propugna il concentramento, specie per le opere elemosiniere.

Si augura che la legge sia votata pel convincimento di far opera buona. (Bene, bravo).

Si accusò la legge di accentrare tutto in mano dello Stato, di sostituire alla carità privata la burocrazia.

Ciò non è Solo si vogliono trasformare, per opera dello Stato, le opere pie che hanno perduto il loro scopo.

La carità privata nè può, nè deve essere distrutta: lo mostrò il tentativo francese dei *bureaux de bienfaisance*.

Alla carità privata si devono gli asili d'infanzia, i giardini Froebel, le Case di lavoro.

Molte opere pie preferiscono modificare da sè arbitrariamente i loro statuti; per questo vi sono le opposizioni all'azione dello Stato.

Si tratta solo di riformare le opere pie inutili o dannose: il testatore non vorrebbe, se ora fosse vivo, che la sua fondazione divenisse inutile o dannosa.

Molti respingono tutti gli esempi storici, ed egli cita l'Italia che tante riforme, tante istituzioni patriottiche ha fatto. (Benissimo!).

L'Italia non deve pertanto arrestarsi davanti alla riforma di opere pie medioevali.

L'on. Vitelleschi, he pure combatte la legge, prese la direzione di lodevoli opere pie educative, non di istituti elemosinieri.

La trasformazione è un diritto del Governo, ma è anche un dovere, limitato ai casi in cui la utilità sociale sia manifesta.

Il concetto da cui parte la legge è altamente civile e liberale: chiede la si approvi riconoscendola buona. (Vive approvazioni).

VITELLESCHI osserva che egli non negò mai che si dovesse riformare, che non esaltò mai l'elemosina cieca e non disciplinata.

Si duole solo di non esser stato seguito sul terreno pratico.

Osserva che l'art. 55 concentra anche le opere pie non elemosiniere.

Si colpiscono a morte molte istituzioni senza ucciderle.

Ciò ch'egli domanda è che la concentrazione si faccia senza turbare una massa d'interessi.

Se no, la carità privata si arresterà o si rifugierà sotto la protezione dei preti.

ALFIERI dichiara che si può combattere questa legge pure dividendo le idee espresse dall'onor. Villari.

L'oratore non disapprova le riforme: vuole la beneficenza e le riforme sotto l'egida della libertà, non sotto l'arbitrio di chi è al potere e per tutt'altro fine.

La legislazione americana, maestra di libertà, non ci dà esempi di riforme simili a quelle ora proposte.

La Svizzera riformò la beneficenza senza disposizioni coercitive.

VILLARI osserva all'onor. Alfieri di aver detto e ripetuto che tutti erano concordi nei principii che egli enunciava; all'onor. Vitelleschi dice che non vuole la dizione potestativa, perchè si deve fare la trasformazione; che non parlò della concentrazione delle istituzioni di cui all'art. 55, perchè credeva che l'onor. Vitelleschi parlasse solo delle opere elemosiniere di cui è cenno nell'art. 53 ora in discussione.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

Presentazione di due progetti di legge.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta i seguenti progetti di legge:

1. Proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited, delle concessioni pei cavi sottomarini fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

2. Costruzione di un edifizio per l'Ufficio tecnico dei telegrafi.

PRESIDENTE, dà atto al ministro della presentazione dei due progetti di legge, il secondo dei quali sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

La seduta è tolta alle 5 e 45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 1 Maggio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE comunica un elenco di registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei conti

DI SANT'ONOFRIO presenta le relazioni sul disegno di legge per modificazione alla tariffa consolare e sul bilancio degli affari esteri.

FROLA presenta la relazione sul disegno di legge per trasporto di somme da uno ad altro capitolo del bilancio delle finanze.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non contestabili le elezioni del 1° collegio di Foggia e di quello di Caltanissetta, respettivamente nelle persone degli onorevoli De Nittis e Riolo.

Li dichiara quindi eletti.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Continua la discussione generale.

VISOCCHI replicando al ministro, lo esorta a tener pronti i regolamenti pel credito agrario e i titoli relativi, onde gli agricoltori possano all'occorrenza trarne profitto per la prossima stagione autunnale.

Chiede che negli istituti di agricoltura pratica siano introdotte alcune modificazioni per renderli rispondenti allo scopo.

Invita inoltre il ministro a promuovere studi per utilizzare maggiormente i concimi minerali naturali, dei quali si trovano depositi presso il capo Leuca e Conca Campana.

RIOLO giura.

SALANDRA, rilevando le raccomandazioni fatte ieri dall'onorevole Di Pisa, sostiene che in questo momento il Governo non ha facoltà d'introdurre modificazioni negli statuti e nei regolamenti dei Banchi d'emissione meridionali, mancando i Consigli generali dei Banchi, il cui parere è indispensabile per qualsiasi modificazione, ai termini dell'art. 6 della legge 30 giugno 1878.

Scagiona poi la Giunta consultiva per il credito agrario dell'addebito mossole dall'onorevole Visocchi, di non aver preso deliberazioni per attuare il credito agrario, rispondendo che essa non fu mai convocata per deliberazioni attinenti all'attuazione pratica del credito stesso.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, conferma le dichiarazioni fatte ieri relative all'emissione delle cartelle del credito agrario; e risponde all'onorevole Visocchi che non conviene limitare soverchiamente l'ammessibilità alle scuole pratiche d'agricoltura, le quali devono rimanere accessibili anche alla classe lavoratrice.

E' dolente infine di dover dichiarare allo stesso onorevole Visocchi che le esperienze fatte sopra alcuni fosfati hanno tolto ogni illusione sulla possibilità di utilizzarli per l'agricoltura.

Non conviene infine nell'opinione dell'onorevole Salandra sui poteri del Governo relativamente ai Banchi meridionali; osservando che il Consiglio generale del Banco di Sicilia ha già dato il suo parere sulle modificazioni regolamentari e che per quello di Napoli il Governo ha esaurito i suoi mezzi per ottenerlo, e quindi se non l'ha ottenuto, non può muovergliesene colpa.

SARDI raccomanda al ministro di far sì che ogni provincia del Napoletano abbia una succursale del Banco di Napoli e un rappresentante nel Consiglio generale del Banco stesso.

L'oratore non avrebbe poi difficoltà ad ammettere che nel Consiglio stesso fossero rappresentate anche le altre Provincie del regno che avessero una succursale.

Conchiude col sollecitare l'approvazione del disegno di legge sugli Istituti di emissione e sull'Istituto di credito agrario.

FRANCESCHINI ritiene che, se si vuol migliorare effettivamente l'agricoltura, bisogna che il Governo oltre procurare una più adatta istruzione, ponga in grado l'Istituto del credito agrario di potere diminuire la misura dell'interesse e di prolungare il termine per l'ammortamento.

CHIMIRRI non concorda col ministro nel ritenere che si possa prescindere dal parere del Consiglio generale del Banco di Napoli e ritiene che le modificazioni che il Governo intende proporre debbano essere sottoposte alla nuova amministrazione del Banco.

SALANDRA ripete il suo avviso perfettamente conforme a quello ora espresso dall'onorevole Chimirri.

NICOTERA (Segni d'attenzione) deplora che in questa sede siasi introdotta la questione del riordinamento degl'Istituti di credito; riordinamento che, a suo avviso, dev'essere risoluto indipendentemente da considerazioni di partito o di persone.

A suo avviso, il Banco di Napoli ha perduto il suo carattere e si è allontanato dalla sua missione; e perciò non ha potuto rendere quei servigi che il paese poteva attenderne.

Ma ripete che di tale questione non è ora il caso di discutere, e neanche della ricomposizione dei Consigli amministrativi dei Banchi meridionali; pur dichiarando che non intende come possano farne parte consiglieri comunali e provinciali, e raccomandando al Governo di studiare un diverso ordinamento.

Chiede altresì al Governo di affrettare quanto più sia possibile la legge per riordinare gli Istituti di credito, e intanto soprassedere da qualunque provvedimento circa la ricomposizione dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

SALANDRA parla per fatto personale, dichiarando che ammette la legalità del decreto di scioglimento, e che si unisce all'onorevole Nicotera nel chiedere che la questione non sia pregiudicata prima che discuta il disegno di legge per gli Istituti di emissione.

CHIMIRRI dice che non intese oggi di risollevare la questione della legalità dei decreti di scioglimento dei Banchi meridionali, constatando che anche l'onorevole Nicotera riconosce con lui essere necessario un provvedimento legislativo per ogni modificazione da apportare ai loro statuti.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dice che tutte le questioni oggi sollevate dovranno essere ampiamente discusse in occasione della legge pel riordinamento degli Istituti di credito, e che si riserva di prendere quei provvedimenti che gli sembreranno opportuni.

Dice all'onorevole Sardi essere desiderabile che i grandi Istituti facciano pervenire i benefici del credito anche nei piccoli centri, ma dice altresì di non poter fare più precise promesse.

All'onorevole Franceschini ricorda che il saggio d'interesse per operazioni di credito agrario non può dipendere dalla volontà del Governo, ma dalle condizioni finanziarie degli Istituti che lo esercitano; ma gli ricorda altresì che il Governo fece in questo senso quanto era in poter suo, col diminuire la tassa appunto sulle cartelle agrarie.

Afferma essere suo desiderio che la legge del riordinamento delle Banche venga presto in discussione, e spera che la Giunta al cui esame è deferito, possa sollecitamente compiere il suo lavoro.

PANTANO insiste nel dire che una legge così grave, come quella del riordinamento delle Banche, non può essere discussa da una Camera prossima alla fine del suo mandato, e in un momento difficile per l'economia nazionale

E d'altronde, prima di questa, crede che occorra votare una legge speciale per riorganizzare e ricostituire i Banchi meridionali.

PANATTONI si limita a raccomandare al ministro affinchè, nella riunione che avrà luogo a Berna per la revisione della convenzione sulle privative industriali, voglia fare introdurre le modificazioni che la esperienza ha mostrato necessarie e che voglia adoperarsi per fare accedere a quella convenzione le repubbliche dell'America meridionale.

Così confida che il ministro vorrà fare esaminare la questione delle marche industriali, in armonia agli studi profondi fatti altrove su questa materia.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, ritiene che in settembre si avrà questo Congresso a Berna; ed assicura che anche

prima di riceverne formale invito farà preparare tutti gli studi necessari.

DILIGENTI rileva che la Banca Nazionale ha istituito dei conti correnti fruttiferi, ciò che essa non aveva fatto finora e che non è consentito a Istituti di emissione, specialmente se privilegiati, salvo che in circostanze straordinarie ed in linea eccezionale. Chiede quindi al ministro se queste circostanze si siano veramente verificate.

Trova inoltre contraria alla legge la disposizione presa dalla Banca di non accettare che biglietti da lei emessi.

Confida che il ministro farà rientrare l'amministrazione della Banca nei limiti della legge.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, studierà il caso concreto per vedere se i limiti imposti dalla legge siano stati oltrepassati.

Quanto al rifiuto dei biglietti a corso legale, il ministro dichiara di aver già invitato la Banca a recedere da quella sua disposizione.

DILIGENTI ringrazia; e invita inoltre a provvedere perchè questa disposizione sia ritirata anche riguardo agli *chèques.*

NICOLOSI deplora che sia alquanto scarsa anche nelle più popolose città la istruzione industriale e professionale, che si svolgerebbe anche per iniziativa privata; ed esorta il ministro a fare qualche economia sopra altri capitoli, per poter largheggiare un po' più nei sussidi a quella istruzione

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, farà quanto gli sarà possibile per rispondere ai bisogni della istruzione industriale e professionale.

NICOLOSI, ringrazia.

TITTONI chiede al ministro se sia vero che il Ministero intenda applicare la legge sulle affrancazioni in modo contrario agli interessi delle popolazioni, non ammettendo gli utenti ad appellare contro le Giunte d'arbitri.

Dichiara che le popolazioni rurali sono agitate per questi dubbi ed aspetta dal ministro una parola che le assicuri.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che, secondo la legge ed il regolamento, contro il giudizio della Giunta degli arbitri, hanno diritto di ricorrere al Ministero di agricoltura soltanto i proprietari ai quali si vuole togliere il fondo, gravato di servitù, mediante il compenso di un canone annuo.

Il Consiglio di Stato ed il ministro di grazia e giustizia hanno dichiarato che questa è la vera interpretazione della legge.

ZUCCONI ringrazia il ministro della interpretazione data all'articolo 9 della legge delle affrancazioni dalla servitù di pascolo o di legnatico; non conviene però in quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo, perchè la disposizione fu introdotta piuttosto in favore degli utenti che dei proprietari.

Conviene dunque che sia riconosciuto anche per essi il diritto di appello.

Ricorda poi la necessità di provvedere a regolare la questione delle partecipanze esistenti nell'antico Stato pontificio, e confida che venga ad un pratico risultamento l'inchiesta in proposito.

Confida che presto sarà presentato un disegno di legge in proposito.

TITTONI ringrazia della risposta avuta; ma per corroborare le osservazioni da lui prima fatte, si riferisce ai precedenti che portarono alla approvazione della legge sulle affrancazioni.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde all'onorevole Tittoni ed all'onorevole Zucconi che non può interpretare la legge diversamente di come l'ha interpetrata; studierà se sarà il caso di proporre riforme legislative.

VALLE rappresentando una provincia ricca di bestiame, domanda all'onorevole ministro di agricoltura se ha notizie che siasi introdotto in Italia del bestiame infetto proveniente dalla Romania.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Non è a sua cognizione che esista in qualche paese l'epizozia, ad ogni modo ne avvertirà il suo collega dell'interno, il quale ove l'epidemia esistesse farà in modo che non si estenda in Italia

Fa poi osservare all'onorevole Zucconi come sia difficile raccogliere prontamente i risultati di una inchiesta amministrativa.

LUCIANI fa rilevare la necessità che presto si abolisca la servitù di legnatico, che grava in alcune proprietà della provincia di Massa. Sa che sono incominciati gli studi per l'abolizione di quelle servitù, però desidererebbe che fossero sollecitati, molto più che quelle proprietà sono sottoposte al vincolo forestale, chè non potrà mai essere strettamente applicato se prima quelle servitù non vengono tolte.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, affretterà la presentazione del disegno di legge per lo svincolo di quelle servitù forestali alle quali ha accennato l'on Luciani.

LUCIANI ringrazia il ministro per le sue dichiarazioni.

LANZARA, relatore, dice che delle molte osservazioni fatte da diversi oratori due sole sono dirette al relatore, quella dell'on. Pignatelli e quella dell'on. Nicolosi. All'on. Pignatelli fa osservare che la sua osservazione ha la sua sede più opportuna quando si discuterà l'art 39 e all'on. Nicolosi, che ha chiesto un sussidio per una data scuola, risponde che non può che raccomandare la sua richiesta al ministro, il quale vedrà se quella scuola sia meritevole di un sussidio ed in che misura.

Discussione dei capitoli.

PRESIDENTE dice che i capitoli dei quali si dà lettura senza che alcuno domandi su di essi la parola s'intendono approvati.

(Sono approvati tutti i capitoli fino al capitolo 11).

LEVI desidererebbe che alle ispezioni agricole fosse dato un indirizzo più pratico, giacchè meglio conoscendo le condizioni delle varie regioni si può provvedere più efficacemente agli opportuni rimedi Prega l'onorevole ministro di prendere in considerazione questa sua modesta osservazione, che può avere qualche utilità.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, accetta la raccomandazione dell'on. Levi, ed avrà cura che gl'ispettori adempiano perfettamente alla parte pratica del loro mandato che si maraviglia che non sia da essi curata.

LEVI ringrazia il ministro.

(E' approvato il capitolo 11).

GARELLI parla a proposito dell'art. 12 sull'insegnamento che si dà nelle scuole superiori d'agricoltura, e riporta il parere di parecchi oratori che alla Camera ed al Senato hanno deplorato, che da esse escono dei professori non già degli agricoltori. L'oratore non si associa in tutto a queste censure, riconosce anzi che il Ministero si è reso molto benemerito del paese con la fondazione di queste scuole, però il biasimo che su di esse si è parso nei due rami del Parlamento fa sì che si debba studiare ed esporre il loro organamento.

Due sono le scuole superiori d'agricoltura, quella di Milano l'altra di Portici. Quale è il loro scopo? Esse di scopi ne hanno tre: il procurare i progressi della scienza agricola, il formare dei professori per le scuole secondarie di agricoltura e l'istruire i grandi proprietari, che vogliono coltivare scientificamente i loro poderi.

Quanto al primo scopo esso è puramente scientifico e quasi superfluo in Italia.

Gli altri due scopi pur troppo non sono perfettamente raggiunti per l'insegnamento troppo astrattamente scientifico, che viene in esse impartito.

Esse sono modellate sulle accademie agrarie di altre nazioni; posseggono gabinetti e laboratori ampiamente provvisti, però non fanno abbastanza esperimenti pratici perchè mancano di sufficienti poderi annessi Or è l'esperimento pratico, è la scienza applicata quella che forma l'agricoltore; giacchè l'agricoltore non è solo una scienza, essa è anche un'arte, o meglio un'arte che richiede l'applicazione di diverse scienze.

Fa notare come lo scarso numero di alunni che seguono i corsi delle scuole superiori agrarie, non giustifica la spesa che per esse sostiene lo Stato, ed è un argomento di più per dimostrare la necessità di riordinarle in modo che possano dare buoni frutti.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a riordinare le scuole agrarie superiori in modo che esse valgano ad impartire oltre l'istruzione scien-

tifica e tecnica, anche la pratica necessaria a formare abili professori per le scuole pratiche d'agricoltura ed esperti direttori di aziende rurali ».

Confida che Governo e Commissione accetteranno il suo ordine del giorno. (Approvazioni.)

CAVALLETTO risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Garelli, e crede che non sia necessario comprare dei poderi per le scuole superiori.

Alla mancanza di poderi si potrebbe supplire con viaggi annuali d'istruzione, come si fa nelle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

In questo senso, e come una raccomandazione soltanto, gli pare che sia accettabile l'invito che l'onorevole Garelli fa al Governo di riordinare l'istruzione agraria.

RIZZO domanda al ministro se crede opportuno istituire ora dei corsi superiori nelle scuole speciali di enologia e di viticoltura, come si è fatto di recente a Catania. Accenna ai buoni risultati che ha dato la scuola di Conegliano; teme che creando nuove scuole si debba poi deplorare che siano frequentate da pochi alunni le più antiche, le quali sono ora in ottime condizioni. Domanda in ogni modo se si vuole istituire una scuola di magistero a Conegliano.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, ringrazia l'on. Garelli di aver reso giustizia all'egregio direttore generale dell'agricoltura che ha reso tanti servizii al paese.

Dice che le nostre scuole superiori agrarie sono bene ordinate, e non mancano dei mezzi necessarii per fare esperimenti e dare all'insegnamento un indirizzo pratico Spera che tra non molto si potranno fare le spese occorrenti per aumentare le dotazioni di quelle scuole; nelle quali del resto, anche con viaggi annuali, con visite ai poderi-modello si provvede alla istruzione dei giovani.

Risponde all'on. Rizzo che il Governo non intende affatto istituire a Catania una scuola superiore di enologia, ma soltanto una scuola di viticoltura; la quale era opportuna tenuto conto della grande produzione vinicola di quella Provincia. Se sarà necessario creare a Conegliano una scuola di magistero il Governo, a tempo opportuno vi provvederà.

Presentazione di un disegno di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, presenta un disegno di legge per l'approvazione della convenzione tra l'Etiopia e l'Italia.

Comunicansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.

PRESIDENTE legge questa interpellanza dei deputati Cavallotti e Maffi:

« I sottoscritti chiedono interpellare l'on. ministro dell'interno sui gravi disordini provocati dalle misure dell'autorità politica di Milano. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'interpellanza alla quale potrà rispondere domani l'on sotto-segretario di Stato per l'interno, dovendo egli sostenere la discussione di un disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

CAVALLOTTI consente.

PRESIDENTE legge l'interrogazione seguente dell'onorevole Papadopoli:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui motivi della sospensione dei lavori della diga sud-ovest del porto del Lido e sulle conseguenze di detta sospensione per il proseguimento dei lavori stessi. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ne informerà il ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Imbriani ha presentato questa interrogazione:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro dell'interno circa le dimostrazioni fatte oggi in Roma dagli agenti dell'ordine. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponderà a questa interrogazione quando avrà assunte le necessarie informazioni.

La seduta termina alle 6,35.

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DELLE SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 27 aprile 1890.

Presiede l'adunanza il prof Michele Lessona presidente dell'Accademia.

Il socio Segre presenta per la pubblicazione negli *atti* un suo lavoro intorno ad « Un nuovo campo di ricerche geometriche » che fa seguito a due altre sue note già pubblicate precedentemente.

Vengono pure presentati ed accolti per l'inserzione negli *atti* i tre lavori seguenti:

a) Presentato dal socio Naccari: « Sulle determinazioni di latitudine eseguite negli anni 1888, 1889, 1890 all'Osservatorio astronomico dell'Università di Torino »; « Comunicazione preliminare » del prof. Francesco Porro, incaricato della direzione dell'Osservatorio stesso.

b) Presentato dal socio Spezia: « I minerali del gneis di Borgone » (Val di Susa) « Cenni descrittivi » del dott. Giuseppe Piolti, assistente al Museo mineralogico della R. Università di Torino.

c) Presentato dal socio Camerano: « Sopra una mandibola di Balaenoptera dell'Astigiano, » nota del dott. Federico Sacco, prof. di Paleontologia nella R. Università di Torino.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 30. — La Commissione giudiziaria internazionale è stata disciolta.

La Francia e le Russia rifiutarono di approvare l'estensione della competenza dei tribunali misti ai piccoli affari penali, a meno che l'Egitto ammetta gli europei nel pubblico ministero. Dei negoziati diplomatici sono stati intavolati a questo scopo.

BUDAPEST, 30. — Il *Nemzet* annunzia che il presidente del Consiglio Szapary, ed il ministro delle finanze, Wekerle, partiranno probabilmente sabato per Vienna onde riprendere le conferenze ministeriali allo scopo di fissare definitivamente il bilancio comune sulle basi di alcune variazioni di conti da eseguirsi dal ministro della guerra.

ZANZIBAR, 29. — Il viaggiatore Robecchi, che è in ottimi rapporti col sultano di Oppia, si propone di fare una escursione lungo il litorale

VIENNA, 30. — Il presidente della Camera, Smolka, è malato di pleurite.

Il suo stato è inquietante.

VIENNA, 30. — Secondo la *Politische Correspondenz*, il governo prussiano non ricusa assolutamente di rinunziare, come viene proposto, all'uso senza controllo del fondo guelfo e d'iscrivere nel bilancio la relativa rendita, ma non presenterà in nessun caso un progetto in proposito durante la sessione attuale.

PARIGI, 30. — La voce corsa che il duca di Luynes sia compromesso nell'affare del marchese di Mores, non ha alcun fondamento.

BELGRADO, 30. — La Scupcina ha chiuso a mezzodì la sua sessione.

Il messaggio della reggenza fu letto dal presidente del Consiglio, generale Sava Gruic.

Il messaggio rileva che la Scupcina ha dato prova di patriottismo, dando salde basi al bilancio, riducendo il disavanzo di oltre la metà, adottando misure per il riscatto del monopolio del sale e per mettere l'ordine nelle finanze, e curando le esigenze della difesa del paese con imposte addizionali in favore dei bisogni dell'esercito.

Infine la reggenza ringrazia della fiducia con cui la Scupcina, d'accordo coll'opinione pubblica, ha onorato il gabinetto.

TORINO, 1. — Fin dalle prime ore della sera gli assembramenti di operai accennavano a riunirsi in piazza dello Statuto, che venne accerchiata dalla truppa, ostruendo tutte le vie tranne la strada di Francia verso cui vengono agglomerati i dimostranti.

Lo sgombro di piazza dello Statuto fu ottenuto difficilmente, in causa della resistenza dei dimostranti, che tirarono colpi di revolver e sassate, dalle quali rimasero feriti un maresciallo delle guardie ed un ufficiale dei carabinieri.

I soldati spararono parecchi colpi in aria.

Un gruppo di dimostranti, ritiratosi nella via Garibaldi, fu sciolto immediatamente.

Attualmente (10,30 pom.) fu ristabilita ovunque la tranquillità. Si fecero alcuni arresti.

Stamane nello scioglimento dei gruppi del cotonificio Poma e della società ausiliare, furono feriti nella colluttazione non gravemente un brigadiere dei carabinieri e due guardie.

Oggi furono arrestati quattro componenti il Comitato dei sussidi agli operai disoccupati.

COMO, 1. — Mattina piovosa. Negozi in parte chiusi e in parte semichiusi: furono aperti alle 10.

Alle 2, fuori Porta Torre, 300 dimostranti furono sciolti. Città tranquilla.

MONZA, 1. — Stamattina vi fu un assembramento di poco rilievo, che fu sciolto subito dalle guardie di pubblica sicurezza.

Rimasero chiusi 19 stabilimenti.

Alle ore 2 pom. vi fu una riunione privata di operai, che votò un ordine del giorno di solidarietà coi lavoratori di tutto il mondo e di augurio per la riduzione della giornata di lavoro.

Nel pomeriggio furono chiusi tutti gli stabilimenti.

Alle ore 3 una processione di operai si recò alla Sottoprefettura, ma fu sciolta dalla forza.

Furono operati 10 arresti.

PAVIA, 1. — La città è perfettamente calma.

Si temeva che pochi facinorosi volessero tentare d'impedire a 400 operai delle officine militari di recarsi al lavoro, ma questi stamane entrarono senza contrasti nell'arsenale.

Regna ordine perfetto. Piove.

MILANO, 1. — Alle 3, essendo la gradinata del Duomo occupata da numerosa folla, donde partivano fischi contro le carrozze che transitavano, e formandosi in mezzo alla piazza assembramenti, fra cui erano alcuni anarchici, la Questura chiese l'intervento delle truppe, che occuparono per breve tempo la piazza e gli sbocchi della Galleria.

Persistendo i dimostranti a fischiare, e cominciando anche ad impedire la circolazione, l'assembramento fu sciolto nei modi legali: si eseguirono parecchi arresti fra cui quello dell'anarchico Sturino.

VENEZIA, 1. — La città ha l'aspetto abituale. Tutti i negozi sono aperti.

Piove dirottamente.

VERONA, 1. — Città tranquillissima. Tutti i negozi aperti: gli operai tutti lavorano. Tempo pessimo.

GENOVA, 1. — La città è tranquillissima.

Piove.

GENOVA, 1. — La città ha l'aspetto normale. Nessuna astensione dal lavoro. La lega degli operai metal urgico-navali ha pubblicato un numero unico in favore della giornata di otto ore.

PARMA, 1. — Città tranquilla. Nella sala Mazzini una riunione di circa 300 persone.

Piove dirottamente.

BOLOGNA, 1. — La città ha l'aspetto abituale. I negozi sono quasi tutti aperti.

Piovigina.

BOLOGNA, 1. — Alle 2 vi fu una riunione affollata alla Società operaia. Poi la dimostrazione percorse le vie Cavaliera, Mercato di Mezzo, Spadarie e Piazza Vittorio.

In Mercato di Mezzo fu rotta qualche vetrina. I dimostranti furono sciolti. La truppa occupa gli sbocchi adiacenti alla piazza Vittorio Emanuele.

Furono operati venti arresti. I negozi sono chiusi.

BOLOGNA, 1. — Alle ore 10 e tre quarti le truppe si ritirarono dalla piazza Vittorio Emanuele ed adiacenze.

Furono operati una trentina d'arresti.

FERRARA, 1. — La giornata fu tranquillissima. La città aveva il solito aspetto. Tutti i negozi erano aperti. In tutti gli stabilimenti, meno in due di piccola importanza, si lavorò come il solito.

Questa sera vi furono due private conferenze. Ordine perfetto. Piove.

Tutte le notizie dalla provincia sono finora (9,35 pom.) ottime.

RAVENNA, 1. — Pochi negozi sono chiusi con bandiera e scritta: «Festa del proletariato mondiale».

Tranquillità perfetta.

Piove.

LUGO, 1. — Stamane, alle 8, un assembramento sulla piazza Trisi voleva impedire agli studenti di recarsi alla scuola tecnica.

Dopo esortazioni e legali intimazioni fu sciolto senza inconvenienti.

FORLI', 1. — Città perfettamente tranquilla. I negozi chiusi soltanto nel pomeriggio.

Il Circolo Mazzini pubblicò un manifesto per affermare la solidarietà nella dimostrazione operaia.

SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, 1. — Gli operai si sono astenuti dal lavoro e gli esercizi pubblici rimasero chiusi.

A mezzodì vi fu una conferenza, in una sala municipale, di 300 operai.

Furono votati due ordini del giorno, uno per la solidarietà internazionale dei lavoratori e uno per chiedere lavoro alle autorità ed ai cittadini di cuore.

Ordine completo.

FAENZA, 1. — Nessun opificio aperto. Alle 10 si sono chiusi i negozi, meno le farmacie.

Alcune associazioni riunite, alle ore 3, al Foro boario, sono state sciolte.

FAENZA, 1. — Una Commissione di operai si recò dalla Giunta municipale, presentando una domanda di lavori.

I negozi si riaprirono.

Calma perfetta.

RIMINI, 1 — Conforme alla domanda della Commissione operaia, i negozi restarono chiusi colla scritta: « Chiuso per la festa mondiale dei lavoratori. » I sodalizi radicali issarono bandiere alle loro sedi sociali.

Perfetta tranquillità.

RIMINI, 1 — All'annunciata privata conferenza intervenne circa un migliaio di persone. Dopo pochi brevissimi discorsi, fu votato un ordine del giorno, affermante l'unione mondiale dei lavoratori. Nessun incidente.

ANCONA, 1 — Negozi tutti aperti. Calma completa.

GROSSETO, 1 — Furono arrestati quattro noti anarchici per eccitamento allo sciopero ed a disordini.

La città è tranquilla.

GROSSETO, 1, ore 18 — L'energia e la solerzia della locale questura prevennero le annunciate dimostrazioni.

Furono operati diversi arresti di anarchici.

La popolazione è perfettamente tranquilla.

FIRENZE, 1. — Tutti gli operai si sono recati al lavoro. Regna ordine perfetto.

I malintenzionati non mancarono di eccitare gli operai al disordine durante la notte e la mattina; ma gli operai non secondarono tali sobillazioni.

Piove dirottamente.

LIVORNO, 1. — Vi fu un tentativo di dimostrazione il quale fu prontamente represso.

Un carabiniere rimase ferito. Il feritore fu arrestato. Si operarono parecchi altri arresti.

PISA, 1. — Stamane alle ore 11, furono sciolti alcuni assembramenti ed operati alcuni arresti. Tre degli arrestati furono condannati a tre mesi di carcere.